



sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da ALFONSI VINCENZO nei confronti di COMUNE DI MODUGNO;

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto nei confronti del Comune di Modugno, l'odierno ricorrente ALFONSI VINCENZO, premesso di essere dipendente dell'ente convenuto, ha chiesto accertarsi l'illegittimità del provvedimento n. 0008867 del 12.2.2013 con cui è stata disposta la sua sospensione facoltativa dal servizio e (diventa efficace alla data di scadenza della misura cautelare interdittiva disposta dal GIP con ordinanza del 14.12.2012), con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro.

OSSERVA

Sotto il profilo probatorio, l'esistenza del periculum deve essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione socio-economica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali in ordine alla situazione personale e familiare, alla compromissione del suo equilibrio psicofisico, alla necessità di affrontare spese indilazionabili per l'abitazione, per cure mediche, per il pagamento di mutui, dalle quali

emerge che l'allontanamento dall'attività lavorativa e/o la perdita della retribuzione nel tempo occorrente per il giudizio ordinario possano configurarsi quali fonte di pregiudizio irreparabile (Cfr., ex multis, T. Roma, 4.10.1996).

Alla luce di tali principi si può affermare che il ricorrente abbia fornito la prova della sussistenza del periculum in mora.

Risulta opportunamente documentata nel fascicolo dell'istante la circostanza che il nucleo familiare del ricorrente è composto dalla moglie, la quale, alla stregua della certificazione prodotta, percepisce un reddito netto mensile pari ad € 950,00.

Se è vero che la sospensione dal servizio è stata disposta con l'assegnazione all'istante di un "assegno alimentare" di Euro 662,13 mensili, non vi è alcun dubbio che tale reddito non è sufficiente ad assicurare alla famiglia del ricorrente nelle more del giudizio ordinario una vita dignitosa, anche in ragione della circostanza, debitamente documentata, dell'onere del ricorrente di provvedere al pagamento di una rata mensile di mutuo per l'acquisto della casa ove vive di Euro 643,00 oltre che di dovere sostenere onerose spese mediche necessarie in considerazione delle patologie di cui è portatore l'Alfonsi.

Orbene parte resistente, pur avendo i mezzi per dedurre e documentare circostanze di segno contrario, non ha mosso alcuna contestazione specifica a tale assunto fattuale e non ha prodotto alcuna documentazione finalizzata a provare la eventuale sussistenza di redditi ulteriori nell'ambito del nucleo familiare del lavoratore. Il Giudice nell'ipotesi in cui riscontra una non contestazione dei fatti allegati in modo specifico è esonerato dallo svolgimento della attività istruttoria funzionalizzata all'accertamento di tali dati (Cfr. ex multis Cass. SS.UU. n. 761 del 2002).

Venendo all'esame del profilo del fumus boni juris, occorre sottolineare che la giurisprudenza prevalente ritiene che il provvedimento di sospensione temporanea dal servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale è finalizzata ad impedire che, in pendenza di procedimento penale, la permanenza in servizio del dipendente inquisito possa tradursi in un pregiudizio dell'immagine e del prestigio dell'amministrazione di appartenenza (Cfr. Cass. 19169/06).

La Suprema Corte, in particolare, ha avuto occasione di chiarire che "la sospensione cautelare del pubblico impiegato in caso di procedimento penale a suo carico è regolata, a seguito della contrattualizzazione generale del rapporto di pubblico impiego, nel senso che sia la sospensione obbligatoria connessa all'applicazione di misure cautelari che la sospensione facoltativa collegata al rinvio a giudizio per reati caratterizzati da particolare gravità trovano fondamento nella salvaguardia di interessi, anche di rilevanza costituzionale (art. 97 cost.), meritevoli di tutela e trovano fondamento nell'interesse pubblico di evitare qualsiasi pregiudizio per il regolare espletamento dell'azione amministrativa, che può risultare compromessa dalla permanenza in servizio del dipendente, tant'è che detta sospensione prescinde dalla instaurazione del contraddittorio e dunque non richiede la necessaria contestazione degli addebiti, postula l'urgenza del provvedimento e la sua immediata e ragionevole adozione non appena il datore di lavoro sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale o di suoi particolari epiloghi, anche interinali" (così testualmente si esprime Cass. 16321/09).

Pertanto va ricordato che la giurisprudenza di legittimità considera che gli atti di gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato sono governati dal diritto privato, in quanto assoggettati ai principi fondamentali dell'autonomia privata (tra cui, in primo luogo, alla regola della normale irrilevanza dei motivi), ed in ogni caso non sono soggetti alle disposizioni della legge 241/90 sui procedimenti amministrativi, né ai vizi propri degli atti amministrativi (Cfr. sul punto Cass. n. 3880/2006).



Con specifico riferimento al profilo del rispetto delle regole procedurali, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la sospensione cautelare dal servizio non richiede la certezza della esistenza dei fatti contestati e del grado di imputabilità di essi al dipendente, essendo al riguardo sufficiente una sommaria cognizione dei fatti, posto che la ratio della sospensione cautelare è ravvisabile nell'interesse pubblico ad evitare il pregiudizio per la regolarità del servizio e per il prestigio della p.a. che deriverebbe dalla permanenza in servizio di quei soggetti ai quali sono attribuiti i fatti di reato; che, ove si verta in ipotesi di instaurazione di un procedimento disciplinare, al dipendente interessato deve essere data comunicazione dell'avvio del procedimento per consentire allo stesso, non solo di conoscere i relativi atti, ma altresì di svolgere adeguatamente le proprie difese; che, quando l'instaurazione del procedimento è finalizzata all'adozione di un provvedimento di natura cautelare, consistente nella sospensione dal servizio del dipendente assoggettato ad un procedimento penale per un determinato titolo di reato attinente ai compiti di istituto, la partecipazione di questi al procedimento de quo non potrebbe comunque apportare alcun elemento nuovo e che, in questo caso, le esigenze di celerità e tempestività con cui occorre allontanare il ricorrente dal posto di lavoro impongono di intervenire con urgenza, dispensando l'amministrazione dal procedere alla previa comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione (Cfr. T.A.R. Lazio Roma n. 2352/11).

Con specifico riguardo all'onere motivazionale incombente sulla p.a. che applica la misura cautelare sospensiva, si è affermato che "la valutazione che l'amministrazione deve fare, in sede di sospensione cautelare facoltativa dal servizio, attiene non già all'accertamento delle circostanze e dei fatti addebitati e della loro fondatezza, il cui esame si svolge invece nell'ambito dei pertinenti procedimenti disciplinari e/o penali, quanto all'incidenza che le riferite circostanze sono suscettibili di provocare in termini di turbamento dell'ordinato svolgersi della cosa pubblica e del prestigio che la stessa amministrazione ha il preciso dovere di salvaguardare, anche impedendo, sia pure temporaneamente, al dipendente che lo minaccia, per essergli contestati fatti la cui gravità coinvolge anche profili penali, il proseguimento del servizio, fatta salva la successiva reintegrazione nella posizione giuridica ed economica sospesa, ove ne ricorrano gli estremi. Da ciò discende che il contenuto motivazionale del provvedimento in questione può risultare anche implicitamente dalla gravità dei fatti contestati al dipendente, a maggior ragione ove gli stessi, come nel caso di specie, hanno rilevanza penale, in relazione alla qualifica ed ai compiti svolti dal medesimo, anche sotto lo specifico aspetto della sua esecuzione in occasione del servizio e del concreto turbamento che la riammissione, con riferimento alla sua personalità, nonché all'eventuale risonanza ambientale del fatto ascrittogli, possa determinare sull'attività della stessa amministrazione" (così testualmente T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 03/08/2009).

Sulla scorta dei principi di diritto enucleati, il ricorso come proposto appare fondato.

Il provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio impugnato datato 12.2.2013 fa rinvio e ne richiama il contenuto:

nota del 10.12.2012 prot. 59377 nella quale si dava atto dell'avvenuta notifica di "provvedimenti adottati dalla magistratura penale nei confronti del dipendente Alfonsi Vincenzo per comportamenti di rilevanza penale adottati dal suddetto dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni...": trattasi nello specifico dell'ordinanza custodiale emessa in danno del ricorrente dal GIP 6.12.2012 e della informativa ex art. 129 c.p.p. alla P.A. datrice di lavoro dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari;



rinvio alla ordinanza comunicata in data 14.12.2012 di sostituzione della misura custodiale con quella interdittiva della sospensione dall'esercizio dell'ufficio di dipendente del Comune di Modugno per la durata di mesi due;

nel provvedimento si fa espresso rinvio, quanto ai motivi sottesi alla disposta sospensione adottata ai sensi dell'art. 5 comma 3 CCNL del dì 11.4.2008, ai fatti di cui alle predette ordinanze custodiale e riportati solo i titoli di reato oggetto di imputazione (rectius, di indagine penale) ossia artt. 81 cpv e 317 c.p.;

Orbene, considerato che, come detto, nel provvedimento di sospensione non vi alcuna descrizione delle condotte imputabili al ricorrente, non sono in atti neppure i provvedimenti cui è fatto rinvio e relativi alla individuazione di quei fatti ritenuti "strettamente attinenti alla qualità di pubblico ufficiale...direttamente attinenti al rapporto di lavoro....".

Il provvedimento di sospensione facoltativa è stato comminato anche di tutela dell'immagine dell'Ente".

Si tratta di una motivazione estremamente lacunosa.

Va in primo luogo osservato che la totale omissione nel provvedimento di sospensione della descrizione dei fatti addebitati neppure emendata col rinvio ad altri atti o provvedimenti allegati al procedimento, rende impossibile verificare in concreto:

se trattasi di fatti riferiti alle mansioni lavorative espletate in concreto dall'Alfonsi (inquadramento e mansioni neanche allegate negli atti difensivi del Comune e neppure del ricorrente, sulle quali non è possibile precedere ad alcuna deliberazione) o ad esse estranee; l'epoca delle contestate condotte;

se, sempre in ragione delle mansioni svolte (si ripete non note agli atti del giudizio) e dei fatti addebitati vi sia una riconducibilità diretta al rapporto di lavoro della fattispecie di reato contestata e nota solo per il generico riferimento al titolo di reato (concussione in continuazione). A tal proposito, Infatti la disposizione contrattuale è molto chiara nel postulare la esigenza di una riferibilità diretta e non semplicemente occasionale del fatto-reato alla attività lavorativa svolta.

Orbene, manca l'allegazione di quei specifici fatti per ritenere che il reato contestato sia in correlazione specifica e diretta con le mansioni espletate dal ricorrente presso il Comune di Modugno. Ed in modo analogo, è estremamente generico il riferimento nel provvedimento impugnato al regolare funzionamento degli uffici e di tutela della immagine dell'Ente in mancanza, si ripete, di puntuali allegazioni circa i fatti oggetto di indagine penale e le mansioni svolte.

E' evidente che si registra una assoluta carenza della motivazione che rende impossibile qualsiasi ipotesi di difesa del lavoratore e di valutazione da parte di questo Tribunale.

In conclusione sussiste nel ricorso cautelare anche il profilo del fumus boni juris.

Il ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto nei termini individuati nel dispositivo. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Comune di Modugno di riammettere immediatamente in servizio il ricorrente nel proprio posto di lavoro; condanna, di conseguenza, la parte resistente alla corresponsione delle spese di lite dell'istante, che liquida in complessivi Euro 1100,00, oltre IVA e CAP.
Bari, 17/07/2013

Il Giudice

Assunta Napoliello

4

